

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/81 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 2018****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Apparecchio elettrico per il trattamento dermico e l'epilazione mediante tecnologia laser, che utilizza due laser di diverse lunghezze d'onda (755 e 1 064 nm). Ha dimensioni di circa 104 × 38 × 64 cm e un peso di 82 kg.</p> <p>I trattamenti che consente di effettuare comprendono l'epilazione, il ringiovanimento cosmetico, il trattamento dei capillari del viso e delle vene varicose, il trattamento della pigmentazione irregolare (per esempio, le macchie causate dal sole) e il trattamento di altre lesioni vascolari e di lesioni pigmentate benigne.</p> <p>L'apparecchio è progettato per essere utilizzato sia nei centri estetici, senza l'intervento di medici, sia in centri medici autorizzati sotto il controllo di un medico.</p> <p>Cfr. immagine (*).</p>	8543 70 90	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8543, 8543 70 e 8543 70 90.</p> <p>Il fatto che l'apparecchio permetta principalmente miglioramenti estetici e la sua possibile manipolazione al di fuori di un ambito sanitario, ad esempio in un centro estetico e senza l'intervento di un medico, costituiscono indizi idonei a escludere che detto apparecchio sia destinato a fini medici. L'apparecchio può altresì trattare diverse patologie, ma il trattamento può essere effettuato anche al di fuori dell'ambito sanitario e quindi non vi sono sufficienti indizi idonei a stabilire che l'apparecchio sia destinato a fini medici (cfr. causa C-547/13, Oliver Medical, ECLI:EU:C:2015:139). La classificazione alla voce 9018 come strumento o apparecchio per la medicina è pertanto esclusa.</p> <p>Di conseguenza l'apparecchio deve essere classificato nel codice NC 8543 70 90 quale macchina o apparecchio elettrico con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove nel capitolo 85.</p>

(*) L'immagine ha scopi puramente informativi.

